

ministro, io consiglierei il ministro a rinunciare all'ultimo comma, e così sarebbe tolta la cattiva impressione che aveva fatto a taluno degli onorevoli miei colleghi la facoltà dell'aggiudicare per la metà del prezzo.

Perciò proporrei di togliere l'ultimo comma del progetto ministeriale, e di togliere tutta l'aggiunta proposta dalla Commissione.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io confesso che le parole dell'onorevole Billia mi hanno mezzo persuaso. Mi resta però ancora un dubbio, e conviene andar cauti nel modificare delle leggi organiche sotto l'impressione di un discorso abilmente fatto, perchè tante volte non si è giunti ancora al fine della discussione, che già si è pentiti di aver ceduto ad un movimento di persuasione e di essersi lasciati sedurre.

Quando è stato aperto l'incanto e che si è potuto effettuarlo per alcun prezzo, non essendosi presentato alcuno, si vuole che si proceda senz'altro sugli immobili? Sarebbe ciò nell'interesse del contribuente? Certamente la formola dell'onorevole Billia ha prima di tutto il gran merito della semplicità e di togliere ogni imbroglio di mezzo.

Il moveate era l'interesse del contribuente; si diceva: per tre giorni l'esattore tenga l'oggetto e abbia facoltà di alienarlo, ben inteso, in conto sempre dell'imposta; e quindi, sempre nell'interesse del contribuente, abbia pure facoltà di attribuirsi egli stesso gli oggetti, ma ad un prezzo non inferiore della metà della stima; e tutto questo per evitare che si proceda all'espropriazione degli immobili, il che è sempre il passo più doloroso in materia d'esazione d'imposte.

Quindi, se da una parte convengo che la proposta dell'onorevole Billia toglie addirittura ogni difficoltà, dall'altra pare a me che vi sia molto a dubitare se questa soluzione sia conforme all'interesse del contribuente.

PRESIDENTE. Parli l'onorevole La Porta.

LA PORTA. Io pregherei l'onorevole ministro delle finanze e la Commissione ad accettare il rinvio di questo articolo. La sospensione sino a domani non porta alcun danno, e intanto la Commissione, d'accordo col proponente, potrà studiare un mezzo che tenga ferme le garanzie necessarie all'erario, che non nocca all'interesse dell'esattore, e nel tempo stesso non spogli il contribuente, a vantaggio di una speculazione che si può fare a suo danno.

Propongo quindi la sospensione ed il rinvio dell'articolo alla Commissione.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

VILLA-PERNICE, relatore. Le molte osservazioni e i molti dubbi che si sono sollevati intorno a questo articolo consigliano la Commissione ad accettare il parere dell'onorevole La Porta, ed a pregare l'onorevole ministro a che egli pure accetti il rinvio, onde meglio si concerti l'articolo tra la Commissione ed il Ministero, per riferirne domani.

MINISTRO PER LE FINANZE. Per me accetto.

PRESIDENTE. Se nessuno si oppone, l'articolo 39 sarà sospeso e rinviato alla Commissione, che ne riferirà nella seduta di domani.

(È sospeso.)

« Art. 40. Seguita la vendita dei mobili, gli atti originari della vendita e la somma ricavata si depositano entro tre giorni presso il cancelliere della pretura.

« La distribuzione del prezzo tra l'esattore e i creditori oppositori si fa a norma del capo VIII, titolo 2, libro 2 del Codice di procedura civile.

« Però il pretore ordina immediatamente il pagamento all'esattore di quanto gli spetta, ogni qualvolta non vi sieno creditori privilegiati prevalenti o di egual grado che abbiano fatta opposizione, o quando il prezzo ricavato basti a soddisfare tutti i creditori. »

L'onorevole Tubi ha facoltà di parlare per isvolgere il suo emendamento al terzo comma.

TUBI. Stando al disposto di quest'articolo, il pretore non dovrebbe tenere conto dei soli creditori non privilegiati. Quando però vi siano creditori privilegiati prevalenti che abbiano fatta opposizione, il pretore deve sospendere il pagamento, a meno che non si sia ricavato tanto da soddisfare tutti i creditori. Dicendo *tutti i creditori*, io devo intendere anche i creditori non privilegiati e di un grado inferiore.

Ora, io non comprendo come l'esistenza di uno o più creditori privilegiati possa esercitare un'azione che si estenda al di là dell'ammontare del loro credito. A me pare che, quando il pretore fosse autorizzato a far pagare immediatamente l'esattore, nel caso si fosse ricavata una somma sufficiente per soddisfare l'esattore e per soddisfare i creditori privilegiati, nessun danno ne verrebbe nè ai creditori privilegiati nè ai creditori di grado inferiore, mentre ciò riuscirebbe vantaggioso all'esattore.

Diffatti, che importa ai creditori inferiori che una somma, che a loro non spetterà mai, sia piuttosto nelle casse dello Stato, che in quella dell'esattore? Che importa ai creditori privilegiati che l'esattore venga pagato immediatamente, quando essi sanno che esiste già il danaro per pagarli completamente? Importa molto invece all'esattore di essere pagato immediatamente.

Noi dobbiamo, nell'interesse dei contribuenti, usare all'esattore tutte le facilitazioni possibili.

Egli fa il bilancio dei vantaggi e dei pesi che sono annessi all'esattoria da lui esercita, e ne trae una norma nello stabilire il compenso che egli chiede ai contribuenti.

Faccio quindi la proposta che dopo le parole: « ogniquando non vi sieno creditori privilegiati prevalenti o di egual grado che abbiano fatta opposizione, » si aggiunga: « ed anche in questo caso quando il prezzo ricavato basti a soddisfare i suindicati creditori e quanto è dovuto all'esattore. »